

INPS GESTIONE IMMOBILIARE IGEI S.P.A.

IN LIQUIDAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO E DI GESTIONE

Parte Speciale -B-

Piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

Aggiornamento anno 2021

Adottato ai sensi della legge n. 190/2012, del d.lgs. n. 33/2013 e del d.lgs. n. 39/2013, nonché delle determinazioni dell'Autorità nazionale anticorruzione n. 1134 dell'8 novembre 2017 e delle indicazioni contenute nei piani nazionali anticorruzione (PNA), in particolare quanto previsto dal PNA 2019 approvato con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019.

Approvato dal Liquidatore in data 31/03/2021

1. Premessa.

La legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012) ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano, misure delle misure volte alla prevenzione dei fenomeni corruttivi, o comunque volti ad impedire il corretto perseguimento degli interessi pubblici, all'interno delle amministrazioni pubbliche e degli enti privati da esse controllati o partecipati.

I fenomeni corruttivi oggetto delle misure preventive e di contrasto contenute nella legge n. 190/2012 e nei suoi decreti attuativi (d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, recante "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi"; d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico"; d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165") non fanno esclusivo riferimento alla nozione di corruzione contenuta nel codice penale (indebita ricezione, o accettazione della promessa, da parte di un pubblico ufficiale, per sé o per un terzo, di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri – art. 318; indebita ricezione, o accettazione della promessa, da parte di un pubblico ufficiale, per sé o per un terzo, di denaro o altra utilità per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio – art. 319; abuso, da parte del pubblico ufficiale, della sua qualità o dei suoi poteri, nell'indurre taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità – art. 319-quater), ma si riferiscono ad una più ampia rosa di comportamenti comunque ostativi del corretto perseguimento degli interessi pubblici. Peraltro, le pene per i predetti reati sono state recentemente inasprite dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3 recante "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici". Tale legge ha introdotto la possibilità di avvalersi di un agente sotto-copertura anche per i reati di corruzione, nonché il "daspo" a contrarre con la pubblica amministrazione per chi si macchia di tali reati.

La nozione di corruzione assunta dalle norme anticorruzione ricomprende non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Tale nozione è contenuta nel Piano nazionale anticorruzione – PNA, predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri – sulla scorta degli indirizzi forniti dal Comitato interministeriale, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2013, in data 13 marzo 2013 – e approvato dall'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ANAC) con la delibera n. 72 dell'11 settembre 2013 (atto di indirizzo dell'ANAC, rivolto a tutti i soggetti obbligati dalla legge n. 190/2012 e dai suoi decreti attuativi, che ha l'obiettivo di fornire indicazioni sugli strumenti e sulle modalità di prevenzione).

Nell'aggiornamento 2015 del PNA (det. ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015) l'ANAC ha precisato come la nozione di corruzione sia da intendersi coincidente con quella di "*maladministration*", intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Occorre, cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse.

Con il PNA 2019 (delibera n. 1064 del 13 novembre 2019), infine, l'ANAC ha ripreso la nozione di corruzione declinata dalle organizzazioni internazionali: "la corruzione consiste in comportamenti soggettivi impropri di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assume (o concorra all'adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d'ufficio, cioè dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli."

La "regia" dell'implementazione delle misure anticorruzione, prima affidata al Dipartimento della funzione pubblica, è affidata all'ANAC (v. art. 19 del d.l. n. 90/2014).

In materia di prevenzione della corruzione e trasparenza l'ANAC esercita:

- poteri di indirizzo e coordinamento (articolo 1, comma 2, lettere b) e c) e comma 4, lettere a) e c), della legge n. 190/2012);
- poteri consultivi (articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), della legge n. 190/2012; articolo 16, comma 3, del d.lgs. n. 39/2013);
- poteri di vigilanza, ispezione e controllo (articolo 1, comma 2, lettere f) e f-bis), della legge n. 190/2012; articolo 45, del d.lgs. n. 33/2013, come riformato dal d.lgs. n. 97/2016; articolo 15, comma 3, del d.lgs. n. 39/2013);
- poteri di segnalazione (articolo 45, comma 4, del d.lgs. n. 33/2013);
- poteri sanzionatori (articolo 19, comma 5 e 24-quater, del d.l. n. 90/2014 – disciplinato dall'Autorità con regolamento 9 settembre 2014; articolo 47 del d.lgs. n. 33/2013, come riformato dal d.lgs. n. 97/2016– precedentemente disciplinato dall'Autorità con delibera n. 10/2015);
- poteri d'ordine (art. 1, comma 3, l. 190/2012, desumibile dalle diverse competenze/poteri dell'Autorità), disciplinato con delibera ANAC 18 novembre 2014, n. 146.

Gli obiettivi perseguiti dal Legislatore sono volti, dunque, a:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

2. La pianificazione delle misure anticorruzione

Il sistema di pianificazione delle misure di prevenzione della corruzione desumibile dalla legge n. 190/2012 è un sistema di tipo "a cascata".

Ad un primo livello, quello "nazionale", è predisposto il PNA. La funzione principale del PNA è quella di coordinare le strategie di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni elaborate sia a livello nazionale che internazionale.

L'adozione del PNA non è un'attività "*una tantum*", ma un processo ciclico in cui, con lo strumento dell'aggiornamento, vengono via via affinati le strategie e gli strumenti, in relazione al feedback ottenuto dalla loro applicazione. L'adozione del PNA tiene conto dell'esigenza di uno sviluppo graduale e progressivo del sistema di prevenzione.

Il PNA è un atto di indirizzo dell'ANAC con una spiccata tendenza regolatoria. Tale provvedimento è definitivo dalla legge n. 190/2012 come "atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231".

Al livello «decentrato», ogni amministrazione pubblica definisce un piano triennale di prevenzione della corruzione, con il quale, sulla base delle indicazioni presenti nel PNA:

- si effettua l'analisi e la valutazione dei rischi specifici di corruzione (attività di *risk analysis*);
- conseguentemente si indicano gli interventi organizzativi volti a prevenirli (adozione di misure di prevenzione – attività di *risk assessment*).

Secondo il PNA del 2013 (p. 33), al fine di dare attuazione alle norme contenute nella l. n. 190/2012, gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale sono tenuti ad introdurre e ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali.

I contenuti del PNA del 2013 sarebbero, infatti, per espressa previsione in esso contenuta (p. 12), rivolti, oltre che alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 165/2001, agli enti pubblici economici (ivi comprese l'Agenzia del demanio e le autorità portuali), agli enti di diritto privato in controllo pubblico, alle società partecipate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c. per le parti in cui tali soggetti sono espressamente indicati come destinatari.

Tale quadro sarebbe suffragato dagli atti legislativi delegati, approvati a seguito delle deleghe contenute nella legge n. 190/2012. Alla disciplina degli incarichi contenuta nel d.lgs. n. 39/2013 (a seguito della delega contenuta nell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge n. 190/2012), infatti, sono interessati anche soggetti di diritto privato controllati, partecipati, regolamentati o finanziati da amministrazioni pubbliche. In tali enti, figura preminente riveste il responsabile per la prevenzione della corruzione (e della trasparenza) nella verifica della legittimità degli incarichi in relazione alle fattispecie di inconferibilità e incompatibilità delineate dalla normativa. La citata riconduzione degli enti in controllo o semplice partecipazione pubblica, poi, tra i soggetti chiamati a garantire le misure di trasparenza, fanno ritenere che essi debbano essere interessati anche dalle più ampie previsioni di prevenzione e contrasto alla corruzione.

Il concetto di "controllo" pubblico sulle società è stato, ora, positivizzato nell'art. 2, comma 1, lett. b) del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), laddove viene ribadito che esso debba intendersi come "la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo". Le società in controllo pubblico sono, dunque, quelle in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi del predetto articolo (art. 2, comma 1, lett. m)). A tale nozione di controllo deve fare riferimento anche l'art. 2-bis, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013 (modificato ad opera del d.lgs. n. 97/2016), che ha ridefinito l'ambito soggettivo (e oggettivo) di applicazione delle norme sulla trasparenza (di cui si tratterà nella sezione del Piano ad essa dedicata).

Nel PNA 2013 e negli aggiornamenti ad esso disposti dall'ANAC con determinazione 28 ottobre 2015, n. 12 e delibera 3 agosto 2016, n. 831, è stata esplicitata la necessità, per gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di integrare i propri modelli di organizzazione e gestione, ex d.lgs. n. 231/2001 (MOG), con le misure di prevenzione della corruzione e, in caso di mancanza dei primi, di provvedere alla adozione di appositi piani di prevenzione della corruzione.

Il Piano di prevenzione della corruzione è un programma di attività, con indicazione delle aree di rischio e dei rischi specifici, delle misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici, dei responsabili per l'applicazione di ciascuna misura e dei tempi.

Il Piano deve prevedere:

- l'individuazione delle aree sensibili al rischio corruttivo;
- l'individuazione per ogni area degli interventi per ridurre i rischi;
- la programmazione delle iniziative di formazione;
- l'individuazione dei referenti e dei soggetti tenuti a relazionare al Responsabile per la prevenzione;
- l'individuazione delle misure di trasparenza;
- la definizione delle misure per l'aggiornamento e il monitoraggio del Piano stesso;
- l'individuazione delle modalità e dei tempi di attuazione delle altre misure di carattere trasversale contenute nella legge n. 190/2012 e nei suoi decreti attuativi.

Le Linee guida adottate dall'ANAC con la del. n. 1134/2017 (che sostituiscono quelle precedentemente adottate con det. n. 8/2015) incidono sulla disciplina dell'applicazione delle norme sulla prevenzione della corruzione alle società in controllo pubblico, già prevista dal PNA 2013 e ne comportano una rivisitazione. Pertanto, tali Linee guida ANAC integrano e sostituiscono, laddove non compatibili, i contenuti del PNA in materia di misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza che devono essere adottate dagli enti di diritto privato in controllo pubblico. Le Linee guida sono, peraltro, rivolte anche alle amministrazioni pubbliche che vigilano, partecipano e controllano gli enti di diritto privato e, dunque, IGEl si conformerà a tutte le direttive e gli orientamenti che INPS adotterà in materia ["avviso dell'Autorità, infatti, spetta in

primo luogo a dette amministrazioni promuovere l'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza da parte di tali enti. Ciò in ragione dei poteri che le amministrazioni esercitano nei confronti degli stessi ovvero del legame organizzativo, funzionale o finanziario che li correla”].

La *ratio* sottesa alla legge n. 190/2012 e ai decreti di attuazione appare, infatti, quella di estendere le misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza, e i relativi strumenti di programmazione, a soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica, sono controllati dalle amministrazioni pubbliche, si avvalgono di risorse pubbliche, svolgono funzioni pubbliche o attività di pubblico interesse.

Ciò impone che le società in controllo pubblico debbano necessariamente rafforzare i presidi anticorruzione eventualmente già adottati ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, ovvero introdurre apposite misure anticorruzione ai sensi della legge n. 190/2012 ove assente il modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001. IGEL ha scelto di adottare un modello di organizzazione e gestione, ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, già integrato con le misure di prevenzione della corruzione disposte dalla normativa vigente, con le modalità suggerite dall'ANAC nelle sue più recenti deliberazioni e orientamenti.

Infatti, l'ambito di applicazione della legge n. 190/2012 e quello del d.lgs. n. 231/2001 non coincidono e, nonostante l'analogia di fondo dei due sistemi, finalizzati entrambi a prevenire la commissione di reati nonché ad esonerare da responsabilità gli organi preposti qualora le misure adottate siano adeguate, sussistono differenze significative tra i due sistemi normativi. In particolare, quanto alla tipologia dei reati da prevenire, il d.lgs. n. 231 del 2001 ha riguardo ai reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società o che comunque siano stati commessi anche e nell'interesse di questa (art. 5), diversamente dalla legge n. 190/2012 che è volta a prevenire anche reati commessi in danno della società.

In relazione ai fatti di corruzione, il d.lgs. n. 231/2001 fa riferimento alle fattispecie tipiche di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione, nonché alla corruzione tra privati, fattispecie dalle quali la società deve trarre un vantaggio perché possa risponderne.

La legge n. 190/2012, ad avviso dell'ANAC, fa riferimento, invece, ad un concetto più ampio di corruzione, in cui rilevano non solo l'intera gamma dei reati contro la p.a. disciplinati dal Titolo II del Libro II del codice penale, ma anche le situazioni di “cattiva amministrazione”, nelle quali vanno compresi tutti i casi di deviazione significativa, dei comportamenti e delle decisioni, dalla cura imparziale dell'interesse pubblico, cioè le situazioni nelle quali interessi privati condizionino impropriamente l'azione delle amministrazioni o degli enti, sia che tale condizionamento abbia avuto successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo. Con la conseguenza che la responsabilità a carico del Responsabile della prevenzione della corruzione (responsabilità dirigenziale, disciplinare ed erariale, prevista dall'articolo 1, comma 12, della legge n. 190/2012) si concretizza al verificarsi del genere di delitto sopra indicato commesso anche in danno della società, se il responsabile non prova di aver predisposto un piano di prevenzione della corruzione adeguato a prevenire i rischi e di aver efficacemente vigilato sull'attuazione dello stesso.

Emerge, quindi, la necessità che le società integrino il modello di organizzazione e gestione adottato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità, in coerenza con le finalità della legge n. 190/2012 e dei suoi decreti attuativi. Queste misure devono fare riferimento a tutte le attività svolte dalla società ed è necessario siano ricondotte in un documento unitario che tenga conto del Piano di prevenzione della corruzione anche ai fini della valutazione dell'aggiornamento annuale e della vigilanza dell'ANAC. Se riunite in un unico documento con quelle adottate in attuazione della d.lgs. n. 231/2001, dette misure sono collocate in una sezione apposita e dunque chiaramente identificabili, tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti. In tal senso, IGEL ha previsto nel presente MOG, questa Parte Speciale -B- contenente il “Piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza”.

IGEL è una società in controllo pubblico da parte di INPS in fase di liquidazione e tuttora priva di personale.

La del. n. 1134/2017 dell'ANAC prevede che anche alle società pubbliche in liquidazione si applicano le norme sulla prevenzione della corruzione, in quanto compatibili.

3. Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza

Nelle Linee guida ANAC si ribadisce la necessità di nominare, all'interno della società in controllo pubblico, un responsabile per la prevenzione della corruzione (e la trasparenza, a seguito di quanto previsto nella legge n. 190/2012, come modificata dal d.lgs. n. 97/2016) – di seguito “RPCT”, che abbia il compito di:

- predisporre il piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza di IGEL (integrativo del modello organizzativo di gestione adottato dalla Società ai sensi del d.lgs. n. 231/2001) che deve essere approvato dal Liquidatore;
- segnalare al Liquidatore e al Collegio sindacale (che svolge le funzioni analoghe a quelle dell'organismo indipendente di valutazione) le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (art. 1, comma 7, l. 190/2012);
- verifica l'efficace attuazione del piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza e della sua idoneità, e propone la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività della Società;
- verifica, la possibilità di rotazione degli incarichi nei settori preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio corruzione;
- individua il personale da inserire nei programmi di formazione sulla prevenzione della corruzione e la trasparenza;
- trasmette, ogni anno, al Liquidatore e al Collegio sindacale una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la pubblica nel sito web dell'amministrazione;
- svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando al Liquidatore, al Collegio sindacale e all'Autorità nazionale anticorruzione i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione (art. 43, comma 1, d.lgs. 33/2103);
- cura, anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione, che nella Società siano rispettate le disposizioni del d.lgs. n. 39/2013 sulla inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi.

Non avendo IGEL personale dipendente, per la Società svolge le funzioni di RPCT il dott. Massimiliano Fornari Anghinetti, Dirigente II fascia INPS - titolare dell'Area Dirigenziale “Coordinamento gestione diretta e valorizzazione patrimonio immobiliare da reddito e patrimonio mobiliare” della Direzione Centrale Patrimonio e Archivi, nominato con atto del Liquidatore del 25 giugno 2019.

4. La mappatura dei processi “sensibili” e le misure di prevenzione esistenti e “ulteriori” (specifiche).

IGEL è una società in controllo pubblico da parte dell'INPS.

La Società era stata costituita sulla base dell'articolo 20, comma 2 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (secondo cui l'INPS “è autorizzato [dal Ministero del lavoro, di concerto con il Ministro del tesoro] a costituire o partecipare a società cui affidare la gestione del patrimonio immobiliare nel rispetto di criteri di economicità ed efficienza”), con atto costitutivo del 12 febbraio 1992, al quale è allegato lo Statuto societario. La finalità istituzionale di IGEL consistevano nella gestione, nel rispetto di criteri di economicità ed efficienza, del patrimonio immobiliare da reddito dell'INPS; nel compimento di operazioni, anche a carattere straordinario, di gestione del patrimonio immobiliare dell'Istituto, sia da reddito che strumentale, sulla base di mandati che l'Istituto si riserva di conferire di volta in volta, previa valutazione delle opportunità offerte dal mercato immobiliare.

I rapporti tra l'amministrazione controllante (INPS) e IGEL erano disciplinati da una convenzione sottoscritta dalle parti il 18 maggio 1992, nonché da tutte le indicazioni e istruzioni tempo per tempo impartite da INPS anche in riferimento allo stato di liquidazione della Società. Nell'atto si stabiliva che IGEL era deputata alla gestione degli immobili da reddito dell'INPS con l'obiettivo di conseguire la più razionale possibile utilizzazione degli stessi, attraverso la loro valorizzazione e una prospettiva di incremento di redditività.

IGEL è stata posta in liquidazione e non dispone di personale dipendente e le sue attività residue sono sovrintese da un Liquidatore unico.

IGEI ha cessato ogni mandato operativo a seguito della risoluzione della Convenzione con Inps.

Ad oggi provvede esclusivamente alla:

- gestione delle attività residuali post trasferimento della gestione al Nuovo Gestore Romeo Spa con il compimento di ogni atto o pratica necessari all'adempimento di qualsiasi onere od obbligo, all'esercizio di qualsiasi facoltà di diritto o potere, nei confronti di qualsiasi Autorità pubblica o privata, in via giudiziale o stragiudiziale, comunque connessi ai beni già affidati in gestione alla Società;
- miglior possibile utilizzo finanziario delle disponibilità.

4.1. Le attività degli organi e uffici di IGEI

LIQUIDATORE

- rappresentanza della società;
- gestione, indirizzo e controllo della società;
- approvazione del bilancio;
- gestione della contabilità;
- gestione piccola cassa sede;
- predisposizione del bilancio;
- assolvimento degli adempimenti fiscali-societari.
- registrazione e pagamento fatture, utenze immobili in gestione.

COLLEGIO DEI SINDACI

- revisione contabile.;

4.2. La mappatura dei processi

La mappatura dei processi sensibili svolti all'interno di IGEI, a rischio di commissione di ipotetici fenomeni corruttivi, è stata svolta secondo la metodologia già indicata nella Parte generale del MOG (paragrafo 6), tenendo, altresì, in considerazione le indicazioni fornite dall'ANAC nell'allegato 1 al PNA 2019, adattate alle peculiarità di una società in liquidazione.

Per scelta metodologica, e in coerenza con quanto indicato nelle Linee guida ANAC, sono stati mappati i processi a rischio riconducibili anche solo latamente e indirettamente allo svolgimento di attività di pubblico interesse e processi a rischio riconducibili all'organizzazione societaria, all'interno dei quali, il comportamento "corruttivamente rilevante" (ai sensi della nozione intesa nel PNA e ripresa nelle Linee guida ANAC) può, comunque, incidere sul corretto perseguimento dei fini istituzionali di IGEI.

Tabella 1. Mappa dei processi sensibili, rischi individuati e misure di prevenzione associate.

	Funzione societaria	Processo (attività)	Soggetti/ Uffici	Rischio	Livello di rischio	Misure esistenti	Misure ulteriori
	Contabilità e bilancio	Predisposizione e approvazione del bilancio	Liquidatore	Falsità nelle operazioni di predisposizione e approvazione del bilancio al fine di artefare i dati relativi ad operazioni e dati contabili, per ottenere vantaggi personali	Basso	Rispetto delle procedure codificate volte a disciplinare l'approvazione del bilancio.	Rispetto del codice etico e del Piano di prevenzione della corruzione. Coordinamento delle azioni di verifica tra Collegio Sindacale e Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza.

	Funzione societaria	Processo (attività)	Soggetti/ Uffici	Rischio	Livello di rischio	Misure esistenti	Misure ulteriori
	Gestione Flussi residui patrimoni o	Gestione della piccola cassa - Sede		Alterazione dei flussi di cassa per conseguire vantaggi personali	Basso	Verifica periodica del Responsabile dell'Ufficio sui flussi di cassa. Contabilizzazione dei flussi di cassa e dei giustificativi su apposito archivio.	Registrazione informatica della rendicontazione giornaliera dei flussi di cassa e tracciabilità delle operazioni.
				Pagamento di spettanze personali con fondi della piccola cassa	Basso	Verifica periodica del Responsabile dell'Ufficio sui flussi di cassa. Contabilizzazione dei flussi di cassa e dei giustificativi su apposito archivio.	Riconduzione della spesa ad un particolare settore/ufficio della società. Richiesta dell'autorizzazione di pagamento al responsabile del settore/ufficio.

5. Inconferibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali.

La disciplina delle incompatibilità e delle inconferibilità degli incarichi nelle amministrazioni pubbliche e negli enti di diritto privato soggetti a tale normativa (come IGEl, in quanto società in controllo pubblico) è disciplinata dal d.lgs. n. 39/2013.

All'interno di IGEl, l'organo di indirizzo è il Liquidatore al quale si applicano tanto le regole del d.lgs. n. 39/2013 (segnatamente gli articoli 3, 6, 9 e 13), quanto quelle del d.lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza (in particolare l'articolo 14).

Al Liquidatore e agli altri soggetti eventualmente soggetti alla disciplina del d.lgs. n. 39/2013, vengono fatte sottoscrivere le seguenti dichiarazioni:

- assenza di cause di inconferibilità dell'incarico di Liquidatore (all'atto di assunzione della carica);
- assenza di cause di incompatibilità (ogni anno e se intervengono cause di incompatibilità nel corso dell'incarico);
- assenza di cause di conflitti di interessi, anche solo potenziali, con le attività di IGEl.

6. Il c.d. "divieto di revolving doors".

Non si prospettano rischi di mancato rispetto di quanto previsto all'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001 (ovvero l'assunzione o la collaborazione di dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, nei confronti di IGEl) stante l'attuale fase di chiusura della Società che determina l'impossibilità/inutilità di assumere personale e di conferire incarichi professionali e/o occasionali.

7. La formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione.

La casistica emarginata non si prospetta stante l'attuale fase di chiusura della Società e l'assenza di personale dipendente.

8. La tutela del personale che segnala illeciti. Segnalazioni dei dipendenti/collaboratori di illeciti e/o comportamenti integranti fattispecie corruttive (c.d. “whistleblowing”) – punto 4.5 del MOG – Parte generale

La casistica emarginata non si prospetta stante l’attuale fase di chiusura della Società e l’assenza di personale dipendente.

9. Rotazione del personale.

La casistica emarginata non si prospetta stante l’attuale fase di chiusura della Società e l’assenza di personale dipendente.

10. Monitoraggio del piano e attività di verifica del rispetto delle misure di prevenzione.

Il RPCT può svolgere periodiche verifiche sul rispetto del piano di prevenzione della corruzione e del programma triennale per la trasparenza e l’integrità.

Entro il 15 dicembre di ogni anno (salvo diverse indicazioni dell’ANAC), il RPCT pubblica nel sito web di IGEI una relazione recante i risultati dell’attività di prevenzione svolta sulla base di uno schema che ANAC si riserva di definire ogni anno.

11. Rispetto del piano di prevenzione della corruzione da parte degli uffici periferici di IGEI.

La casistica emarginata non si prospetta stante la cessazione di operatività degli Uffici Periferici e l’attuale fase di chiusura della Società.

12. Approvazione del Piano

Il presente Piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza, unitamente a tutti i suoi allegati che ne costituiscono parte integrante, viene approvato dal Liquidatore e sostituisce integralmente la Parte Speciale -B- del MOG.

Con il comunicato del 2 dicembre 2020, tenuto conto dell’emergenza sanitaria da Covid-19, il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ha ritenuto opportuno differire al 31 marzo 2021 il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale 2020 che i Responsabili per la Prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT) sono tenuti ad elaborare, ai sensi dell’art. 1, co. 14, della legge 190/2012. Per le stesse motivazioni legate all’emergenza sanitaria e al fine di consentire ai RPCT di svolgere adeguatamente tutte le attività connesse all’elaborazione dei Piani triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, il Consiglio dell’Autorità ha altresì deliberato di differire alla medesima data (31 marzo 2021) il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023.

Il presente piano di prevenzione della corruzione, a seguito della sua adozione, viene trasmesso all’INPS, ai fini dell’acquisizione di eventuali richieste di modifica e/o integrazione, e pubblicato all’interno della sezione “Società trasparente” del sito www.igei.eu, sotto-sezione “Altri contenuti – corruzione”).

Piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza. Anno 2020

Sezione dedicata all'attuazione
delle norme sulla trasparenza in
INPS GESTIONE IMMOBILIARE IGEI S.P.A.

Premessa.

La legge n. 190/2012 e il successivo decreto d.lgs. n. 33/2013, individuano la trasparenza quale principale misura di prevenzione della corruzione. Peraltro, anche l'art. 22 del d.lgs. n. 175/2016 rinvia al d.lgs. n. 33/2013 con riguardo alle modalità di assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai quali sono tenute le società in controllo pubblico, strumentali all'assicurazione del massimo livello di trasparenza. Tale rinvio conferma la centralità del "decreto trasparenza" anche con riguardo alla disciplina degli obblighi di pubblicazione di competenza delle società in controllo pubblico.

Il d.lgs. n. 97/2016 ha modificato l'ambito soggettivo di applicazione del d.lgs. n. 33/2013 (ora disciplinato dall'art. 2-bis del decreto). Secondo il testo vigente del predetto art. 2-bis, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 33/2013, la medesima disciplina della trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni si applica, in quanto compatibile, alle società in controllo pubblico come definite dal d.lgs. n. 175/2016, con esclusione delle società quotate come definite dallo stesso decreto legislativo.

Il d.lgs. n. 97/2016, dunque, equipara le società in controllo pubblico alle amministrazioni pubbliche (di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001) per quanto riguarda tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33/2013, ma solo "in quanto compatibili" con l'organizzazione e il funzionamento delle stesse società.

La definizione del grado di "compatibilità" degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33/2013 con le specifiche organizzative e funzionali delle società in controllo pubblico dovrà essere oggetto di apposite linee guida dell'ANAC che, all'atto della stesura del presente Piano, non sono state ancora adottate. Nella delibera ANAC n. 1310/2016, recante "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016", infatti, l'Autorità ha precisato che dovranno essere adottate apposite linee guida, modificative della det. n. 8/2015, rivolte, tra gli altri, alle società in controllo pubblico.

Nel d.lgs. n. 33/2013 la trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti indicati all'art. 2-bis del medesimo decreto, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche (art. 1, comma 2). Essa è garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione (art. 2, comma 1).

Con le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 97/2016 al d.lgs. n. 33/2013 si completa, altresì, la genesi di una trasparenza che diviene esplicitazione di quello che è stato definito come un *Freedom of information act*, ovvero il riconoscimento (e la concreta tutela) di un vero e proprio "diritto all'informazione pubblica", strumentale all'esercizio di un controllo diffuso sull'operato dei pubblici poteri e, in particolare, della loro amministrazione servente.

INPS Gestioni immobiliari IGEl S.p.A. (di seguito, IGEl) è classificabile come società in controllo pubblico, in quanto il suo capitale è posseduto per il 51% dall'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) e per il restante 49% da altri soci privati. Le regole statutarie prevedono, inoltre, la preminenza di INPS nella definizione della governance societaria.

Secondo quanto desumibile dalle delibere e dagli orientamenti dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), "la ratio sottesa alla legge n. 190 del 2012 e ai decreti di attuazione appare quella di estendere le misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza, e i relativi strumenti di programmazione, a soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica, sono controllati dalle amministrazioni pubbliche, gestiscono denaro pubblico, svolgono funzioni pubbliche o attività di pubblico interesse e, pertanto, sono esposte ai medesimi rischi cui sono sottoposte le amministrazioni alle quali sono in diverso modo collegate, per ragioni di controllo, di partecipazione o di vigilanza".

Ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, le società in controllo pubblico sono tenute a definire le misure e le iniziative volte all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente in una apposita sezione del Piano di prevenzione della corruzione. In particolare, devono essere individuate le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi delle informazioni da pubblicare ai sensi della normativa vigente, prevedendo anche uno specifico sistema delle responsabilità.

1. La trasparenza in IGEI

IGEI, in ossequio alla normativa vigente, ha adottato il presente Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza. In questa sezione sono specificate le modalità, le risorse e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative e degli obblighi in materia di trasparenza.

Sono disciplinate le modalità che consentono di garantire:

- a) un adeguato livello di trasparenza;
- b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

2. La sezione "Società trasparente"

Il sito internet di IGEI è www.igei.eu. All'interno di esso è stata costituita la sezione "Società trasparente". La sezione "Società trasparente" contiene esclusivamente i dati e le informazioni che IGEI è tenuta a pubblicare ai sensi della normativa vigente, come indicati nell'Allegato -A-.

3.1. Principali obblighi di trasparenza assolti con la pubblicazione di dati, informazioni, documenti, nella sezione "Società trasparente".

Le Linee guida ANAC hanno fornito ulteriori chiarimenti in ordine agli obblighi di pubblicazione gravanti, tra gli altri, sulle società in controllo pubblico. Conformemente a tali indicazioni, si presentano, di seguito, i principali obblighi di pubblicazione assolti da IGEI, per i quali è necessaria una particolare interpretazione delle norme da parte dell'Autorità anticorruzione (tutti gli obblighi di pubblicazione ai quali è soggetta IGEI sono indicati nell'Allegato -A- al presente Piano).

- a) IGEI pubblica tutti i dati concernenti la propria organizzazione e l'articolazione dei suoi uffici. Igei non ha, peraltro, personale dipendente.
- b) IGEI, ai sensi dell'articolo 14 del d.lgs. n. 33/2013, pubblica tutti i dati previsti dalla normativa, con riferimento all'organo di indirizzo politico-amministrativo della Società (Liquidatore)
- c) In IGEI non sono previste figure dirigenziali.
- d) Con riguardo agli incarichi di collaborazione e consulenza correlati ad attività di pubblico interesse, IGEI pubblica tutti i dati previsti dall'articolo 15 del d.lgs. n. 33/2013, per ogni singolo soggetto incaricato.
- e) In IGEI non vi è personale a tempo indeterminato in servizio.
- f) In ossequio all'articolo 29 del d.lgs. n. 33/2013, la Società pubblica il proprio bilancio consuntivo, eventualmente reso disponibile in forma sintetica e aggregata.
- g) IGEI non provvede a procedure di affidamenti gare e contratti.

3.2. Qualità delle informazioni e gestione del relativo flusso

I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, sono pubblicati e mantenuti aggiornati come previsto dalla legge n. 190/2012, dal d.lgs. n. 33/2013 e dagli altri atti normativi che dispongono in tal senso.

Le informazioni riportate nella sezione "Società trasparente" del sito internet di IGEI, rispondono ai requisiti dell'integrità, del costante aggiornamento, della completezza, della tempestività di pubblicazione, della semplicità di consultazione, della comprensibilità, dell'omogeneità, della facile accessibilità, nonché della conformità ai documenti originali in possesso della Società.

Il RPCT concorda con i responsabili dei documenti, dei dati e delle informazioni soggette ad obbligo di pubblicazione le modalità più idonee per l'implementazione delle diverse sotto-sezioni del sito "Società-trasparente".

4. Il Responsabile della trasparenza

Le funzioni di Responsabile della trasparenza sono svolte dal Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT).

Il RPCT verifica l'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la qualità dei dati pubblicati.

Il RPCT riceve le richieste di accesso civico “semplice” ai sensi articolo 5, d.lgs. n. 33/2013 e controlla e assicura la regolare fruizione di tale strumento. Egli svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando al Liquidatore, all'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, all'Autorità nazionale anticorruzione i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

5. Accesso civico

Il d.lgs. 97/2016 ha modificato l'istituto dell'accesso civico ai dati e ai documenti pubblici, innovando, tra gli altri, l'art. 5 e ss. del d.lgs. n. 33/2013. In tal senso, chiunque ha diritto di accedere a dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, anche ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5-bis del medesimo decreto, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

L'ampliamento dell'ambito oggettivo dei dati e dei documenti accessibili ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 risponde alla logica di garantire un *Freedom of information act* (cd. “FOIA”) che consenta a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, di accedere a tutti i dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto di alcuni limiti tassativamente indicati dalla legge.

Le citate innovazioni normative, come segnalato dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) nelle proprie linee guida recanti “Indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013” (del. n. 1309 del 28 dicembre 2016), consentono a “chiunque”, di poter presentare due distinte tipologie di istanze di accesso civico: una tesa ad ottenere la pubblicazione di atti e documenti per i quali è imposto un obbligo di pubblicazione ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 (c.d. accesso civico “semplice”) e un'altra dalla portata più ampia, volta ad accedere agli atti e documenti ulteriori rispetto a quelli soggetti a obblighi di pubblicazione ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 (c.d. accesso civico “generalizzato”), che incontra quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all'art. 5-bis, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 33/2013 e dall'altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5-bis, comma 3 del medesimo decreto)).

Nella det. ANAC n. 1310/2016, peraltro, è stato precisato che “per quanto concerne l'accesso civico generalizzato e la disciplina applicabile alle società e agli enti di diritto privato, si rinvia alle apposite Linee guida in corso di adozione” (non ancora disponibili all'atto dell'adozione del presente Piano).

Resta fermo quanto disciplinato in ordine all'accesso ai documenti amministrativi di cui agli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 (c.d. accesso “documentale”). Come precisato dall'ANAC “la finalità dell'accesso documentale ex l. 241/90 è, in effetti, ben differente da quella sottesa all'accesso generalizzato ed è quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà - partecipative e/o oppositive e difensive – che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari”. Al fine di poter essere esercitato, il diritto di accesso “documentale”, infatti, presuppone la tutela di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale si chiede l'accesso. Tale tipologia di accesso deve rispondere a circostanziati parametri di soggettività dell'istante e di oggettività del documento a cui si chiede di accedere.

5.1. Modalità di esercizio del diritto di accesso civico

Secondo l'art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 l'esercizio del diritto di accesso civico non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione e può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ad uno dei seguenti uffici:

- a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
- b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;

c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;

d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

Le richieste di accesso civico "semplice" devono essere indirizzate al RPCT della Società

L'istanza, che deve sempre contenere nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale e un indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata presso cui ricevere comunicazioni in ordine alla propria richiesta di accesso civico, può essere trasmessa:

- all'indirizzo di posta elettronica ordinaria anticorruzione@igei.eu (sottoscritta e scansionata unitamente alla copia fotostatica firmata di un documento d'identità in corso di validità);
- all'indirizzo di posta elettronica certificata di IGEI segreteria.direzione@pec.igei.eu;
- via fax, al numero di telefono 06/3204533 (sottoscritta unitamente alla copia fotostatica firmata di un documento d'identità in corso di validità dell'istante);
- con consegna diretta presso gli uffici di IGEI, con presentazione di un documento d'identità in corso di validità.

IGEI ha trenta giorni di tempo per consentire o meno l'accesso civico richiesto, motivando tanto l'accettazione, quanto il rigetto dell'istanza. Il termine di trenta giorni decorre dalla data di arrivo dell'istanza presso gli uffici della Società.

Il RPCT detiene il "Registro degli accessi civici" in cui sono annotati gli esiti delle istanze di accesso civico ricevute da IGEI.

Eventuali richieste di accesso civico devono essere ritenute inammissibili laddove l'oggetto della richiesta sia troppo vago da non permettere di identificare esattamente la documentazione o i dati richiesti, oppure laddove l'istanza risulti manifestamente irragionevole.

Sono, altresì, inammissibili istanze di accesso civico meramente esplorative, volte semplicemente a "scoprire" di quali informazioni disponga IGEI. Le richieste, inoltre, non devono essere generiche, ma consentire l'individuazione del dato, dell'informazione o del documento, con riferimento, almeno, alla loro natura e al loro oggetto.

Sono ugualmente inammissibili richieste di accesso civico in cui venga presentata una domanda di accesso per un numero manifestamente irragionevole di documenti, imponendo così un carico di lavoro tale da paralizzare, in modo molto sostanziale, le attività degli uffici di IGEI.

IGEI non è tenuta a formare o raccogliere o altrimenti procurarsi informazioni che non siano già in suo possesso e non ha l'obbligo di rielaborare i dati ai fini dell'accesso generalizzato, ma solo a consentire l'accesso ai documenti nei quali siano contenute le informazioni già detenute e gestite dalla medesima Società.

Alla istanza di accesso civico deve fornirsi un riscontro espresso e motivato.

5.2. L'accesso civico "semplice"

Le mansioni dei responsabili di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 33/2013 sono svolte in IGEI dal RPCT, che si avvale della collaborazione del collaboratore esterno addetto all'ufficio legale e a collaboratori esterni incaricati per la gestione del sito internet www.igei.eu.

Alle istanze di accesso civico "semplice" il RPCT, fornisce riscontro entro il termine di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza e provvede alla pubblicazione del dato, informazione o documento richiesto sul sito, se non pubblicato, trasmettendo al richiedente il collegamento ipertestuale dove scaricare lo stesso. Se il documento, l'informazione o il dato richiesto risulta già pubblicato nel rispetto della normativa vigente, sempre entro il predetto termine, al richiedente viene indicato il relativo collegamento ipertestuale.

Nel caso di mancata risposta alla richiesta di accesso civico "semplice", decorsi trenta giorni, l'istante può richiedere l'esercizio del potere sostitutivo al Liquidatore, attraverso le seguenti modalità:

- a) invio di un messaggio di posta elettronica alla casella igei@igei.eu o PEC all'indirizzo segreteria.direzione@pec.igei.eu. Nel messaggio devono essere indicati i dati, le informazioni o i

documenti soggetti ad obbligo di pubblicazione, per i quali si era richiesto l'accesso civico e la data nella quale si era presentata l'istanza, nonché le generalità del richiedente e un indirizzo postale o di posta elettronica dove poter fornire riscontro alla richiesta. Deve essere allegato all'istanza un documento di identità del richiedente;

- b) invio di posta ordinaria, contenente di dati di cui al punto sub a), all'indirizzo
INPS GESTIONE IMMOBILIARE - IGEI S.p.A. in liquidazione
c.a. Liquidatore
v. Crescenzo n. 17/a - 00193 Roma.

5.3. L'accesso civico "generalizzato"

Le istanze di accesso civico "generalizzato" devono essere indirizzate al Liquidatore, con le seguenti modalità:

- a) invio di un messaggio di posta elettronica alla casella igei@igei.eu o PEC all'indirizzo segreteria.direzione@pec.igei.eu. Nel messaggio devono essere indicati i dati, le informazioni o i documenti ai quali si chiede di accedere, nonché le generalità del richiedente e un indirizzo postale o di posta elettronica dove poter fornire riscontro alla richiesta. Deve essere allegato all'istanza un documento di identità del richiedente;
- b) invio di posta ordinaria, contenente di dati di cui al punto sub a), all'indirizzo
INPS GESTIONE IMMOBILIARE - IGEI S.p.A. in liquidazione
c.a. Liquidatore
v. Crescenzo n. 17/a - 00193 Roma.

Il termine di trenta giorni, decorrente dalla data di ricezione dell'istanza di accesso civico da parte della Società, è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, l'Ufficio provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione, informando il RPCT.

In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, il Liquidatore ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del contro interessato, informando il RPCT.

L'accesso civico non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento. Anche il differimento dell'accesso deve essere adeguatamente motivato e comunicato formalmente all'interessato e al RPCT.

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro i termini di cui sopra, il richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi pubblici o privati di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 33/2013, il RPCT provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del RPCT è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. Avverso la decisione dell'Ufficio competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

L'accesso civico è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990 (procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano; attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la

formazione; procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi) – c.d. “eccezioni assolute”.

L'accesso civico è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

- a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
- b) la sicurezza nazionale;
- c) la difesa e le questioni militari;
- d) le relazioni internazionali;
- e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- g) il regolare svolgimento di attività ispettive.

L'accesso civico è, altresì, rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

- a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

I pregiudizi concreti, via via da valutare, ai predetti interessi pubblici e privati (art. 5-bis, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 33/2013) costituiscono le c.d. “eccezioni relative o qualificate”.

L'Ufficio competente è tenuta a verificare, una volta accertata l'assenza di eccezioni assolute, se l'ostensione degli atti possa determinare un pregiudizio concreto e probabile agli interessi indicati dal legislatore.

Affinché l'accesso possa essere rifiutato, come chiarito dall'ANAC nella delibera n. 1309/2016, il pregiudizio agli interessi riconducibili alle c.d. “eccezioni relative” deve essere concreto quindi deve sussistere un preciso nesso di causalità tra l'accesso e il pregiudizio. L'Ufficio non può limitarsi a prefigurare il rischio di un pregiudizio in via generica e astratta, ma dovrà:

- a) indicare chiaramente quale – tra gli interessi elencati all'art. 5-bis, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 33/2013– viene pregiudicato;
- b) valutare se il pregiudizio (concreto) prefigurato dipende direttamente dalla messa a disposizione del dato, dell'informazione o del documento richiesto;
- c) valutare se il pregiudizio conseguente alla predetta ostensione è un evento altamente probabile, e non soltanto possibile.

6. Vigilanza sugli adempimenti di trasparenza e attestazione

L'Organismo di vigilanza costituito ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 vigila sulla correttezza degli adempimenti di cui al presente Programma e attesta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione.

7. I flussi informativi con INPS e gli obblighi di cui all'art. 22 del d.lgs. n. 33/2013

La trasmissione dei dati e delle informazioni di IGEI che l'INPS ha l'obbligo di inserire nella propria sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. n. 33/2013, sono trasmesse a cura del RPCT.